

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 -
 Supplemento ordinario n. 244

**LE DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO, PER FIGLI A CARICO, PER
 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO, PER REDDITI DI
 PENSIONE**

Detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE ANNUA
Reddito complessivo del richiedente fino a €15.000	$€800 - [110 \times (\text{reddito complessivo} : €15.000)]$ Se il rapporto ($\text{reddito complessivo} : €15.000$) è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di €690; se il rapporto è uguale a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali
Esempio: Se il contribuente coniugato ha un reddito complessivo di €14.000, la detrazione spettante per il coniuge a carico è uguale a: $€800 - [110 \times (14.000 : €15.000)] = €800 - (110 \times 0.9333) = €800 - 102,663 = 697,337 = €697,38$	
Reddito complessivo del richiedente oltre €15.000 e fino a €29.000	€690
Ulteriore detrazione spettante	
Reddito complessivo del richiedente superiore a €29.000 ma non a €29.200	$(€690) + €10 = €700$
Reddito complessivo del richiedente superiore a €29.200 ma non a €34.700	$(€690) + €20 = €710$
Reddito complessivo del richiedente superiore a €34.700 ma non a €35.000	$(€690) + €30 = €720$
Reddito complessivo del richiedente superiore a €35.000 ma non a €35.100	$(€690) + €20 = €710$
Reddito complessivo del richiedente superiore a €35.100 ma non a €35.200	$(€690) + €10 = €700$
Reddito complessivo del richiedente oltre €15.000 e fino a €40.000	€690
Reddito complessivo del richiedente oltre €40.000 e fino a €80.000	$€690 \times [(\text{€80.000} - \text{reddito complessivo}) : €40.000]$ Se il rapporto $(\text{€80.000} - \text{reddito complessivo}) : €40.000$ è uguale a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali
Reddito complessivo del richiedente oltre €80.000	0

Detrazione per carichi di famiglia - Art. 1, comma 6, lettera c) della legge finanziaria 2007 che modifica l'art. 12 del TUIR (Detrazioni per carichi di famiglia)

Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge

FAMILIARE PER CUI SPETTA LA DETRAZIONE	DETRAZIONE ANNUA
Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati	€ 800 X (€95.000 – reddito complessivo) : €95.000
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni	€ 900 X (€95.000 – reddito complessivo) : €95.000
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104	(€800 + €220) X (€95.000 – reddito complessivo) : €95.000
Per il primo figlio in mancanza del coniuge	Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge
Per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio a partire dal primo [1]	(€800 + €200) X (€95.000 – reddito complessivo) : €95.000
<p>[1] In presenza di più figli, l'importo di €95.000 è aumentato per tutti di €15.000 per ogni figlio successivo al primo (quindi, non considerando il primo figlio) Se il rapporto (€95.000 – reddito complessivo) : €95.000 è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali</p>	
Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice Civile [2] che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziari (da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione)	<p>€ 750 X [(€80.000 – reddito complessivo) : €80.000]</p> <p>Se il rapporto (€80.000 – reddito complessivo) : €80.000 è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete</p>
<p>[2] Si tratta di: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali</p>	

Per i soggetti non residenti in Italia

Le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, per gli anni 2007, 2008 e 2009, eventualmente, spettano per le persone che non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, superiore a €2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Con apposito decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, individuerà l'idonea documentazione da presentare ai fini del riconoscimento delle detrazioni.

Nota: Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a €2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, e che in detto limite devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica.

Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quelle in cui sono cessate le condizioni richieste.

L'importo della detrazione da riconoscere è legato al reddito complessivo del richiedente.

Le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi successivi.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste.

Detrazione per redditi - Art 1, comma 6, lettera d) della legge finanziaria 2007 che modifica l'art. 13 del TUIR (*Altre detrazioni*)

Detrazione per redditi di lavoro dipendente [art. 49 del T.U.I.R. (con esclusione delle pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati)] **e per redditi assimilati al lavoro dipendente** (art. 50 del T.U.I.R., comma 1, lettere: a) compensi soci cooperative, b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi, c) borse di studio, c-bis) collaboratori, d) remunerazione dei sacerdoti, h-bis) prestazioni pensionistiche complementari, l) compensi per lavori socialmente utili).

REDDITO	DETRAZIONE ANNUA
Se il reddito complessivo non supera €8.000	€1.840 (in ogni caso non può essere inferiore a €690; per i rapporti a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a €1.380)
Se il reddito complessivo è superiore a €8.000 ma non a €15.000	€1.338 + [€502 x (€15.000 – reddito complessivo) : €7.000]
Se il reddito complessivo è superiore a €15.000 ma non a €55.000	€1.338 x (€55.000 – reddito complessivo) : €40.000]
Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente	
Se il reddito complessivo è superiore a €23.000 ma non a €24.000	(€1.338 + €10) x (€55.000 – reddito complessivo) : €40.000]
Se il reddito complessivo è superiore a €24.000 ma non a €25.000	(€1.338 + €20) x (€55.000 – reddito complessivo) : €40.000]
Se il reddito complessivo è superiore a €25.000 ma non a €26.000	(€1.338 + €30) x (€55.000 – reddito complessivo) : €40.000]
Se il reddito complessivo è superiore a €26.000 ma non a €27.700	(€1.338 + €40) x (€55.000 – reddito complessivo) : €40.000]
Se il reddito complessivo è superiore a €27.700 ma non a €28.000	(€1.338 + €25) x (€55.000 – reddito complessivo) : €40.000]
La detrazione è rapportata al periodo di lavoro dell'anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.	

Detrazione per redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 del T.U.I.R., lettere: e) attività intramuraria personale SSN, f) gettoni di presenza, g) indennità dei membri del parlamento nazionale ed europeo, per cariche elettive, funzioni costituzionali e assegni vitalizi, h) rendite vitalizie onerose diverse da quelle aventi funzione previdenziale, i) altri assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro; **per redditi di lavoro autonomo** (art. 53 del T.U.I.R.), **per redditi imprese minori** (art. 66 del T.U.I.R.) e **per redditi diversi** (art. 67 del T.U.I.R., lettere: i) attività commerciale non esercitata abitualmente, l) attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. **Le detrazioni non sono cumulabili tra loro.**

REDDITO	DETRAZIONE ANNUA
Se il reddito complessivo non supera €4.800	€1.104
Se il reddito complessivo è superiore €4.800 ma non a €55.000	€1.104 x (€55.000 – reddito complessivo): €50.200
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.	

Detrazione per redditi di pensione (per soggetti di età inferiore a 75 anni)
(di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

REDDITO	DETRAZIONE ANNUA
Se il reddito complessivo non supera €7.500	€1.725 (in ogni caso non può essere inferiore a €690)
Se il reddito complessivo è superiore €7.500 ma non a €15.000	€1.255 + [€470 x (€15.000 – reddito complessivo): €7.500]
Se il reddito complessivo è superiore €15.000 ma non a €55.000	€1.255 x (€55.000 – reddito complessivo): €40.000
La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno.	
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.	

Detrazione per redditi di pensione (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni) (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

REDDITO	DETRAZIONE ANNUA
Se il reddito complessivo non supera €7.7500	€1.783 (in ogni caso non può essere inferiore a €713)
Se il reddito complessivo è superiore €7.750 ma non a €15.000	€1.297 + [€486 x (€15.000 – reddito complessivo): €7.250]
Se il reddito complessivo è superiore €15.000 ma non a €55.000	€1.297 x (€55.000 – reddito complessivo): €40.000]
La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.	

**ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
(MODIFICATE LE TABELLE 11 E 12 INPS)**

Tabella 11 - nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili)

Tabella 12 - nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili)

A decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento, con l'esclusione delle tabelle 11 e 12. Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno, al pari dei figli minori, hanno diritto anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

I livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nucleo familiare con entrambi i genitori o il genitore e un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili)

REDDITO FAMILIARE	IMPORTO ANF ANNUALE
Fino a €12.500	€1.650
Da €12.501 a €24.000	L'importo di €1.650 decresce di €9,3 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Da €24.001 a €40.000	L'importo decresce ulteriormente di €0,5 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Oltre €40.000	L'importo decresce ulteriormente di €2,3 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare, fino ad azzerarsi

Nucleo familiare con entrambi i genitori o il genitore e due figli minori (in cui non siano presenti componenti inabili)

Fino a €12.500	€3.100
Da €12.501 a €29.000	L'importo di €3.100 decresce di €13 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Da €29.000 a €40.000	L'importo decresce ulteriormente di €0,9 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Oltre €40.000	L'importo decresce ulteriormente di €3,1 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare, fino ad azzerarsi

Nucleo familiare con entrambi i genitori o il genitore e tre figli minori (in cui non siano presenti componenti inabili)	
REDDITO FAMILIARE	IMPORTO ANF ANNUALE
Fino a €12.500	€4.500
Da €12.501 a €34.700	L'importo di €4.500 decresce di €11,5 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Da €34.701 a €40.000	L'importo decresce ulteriormente di €1,4 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Oltre €40.000	L'importo decresce ulteriormente di €4,8 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare, fino ad azzerarsi
Nucleo familiare con entrambi i genitori o il genitore e quattro figli minori (in cui non siano presenti componenti inabili)	
Fino a €12.500	€6.000
Da €12.501 a €21.300	L'importo di €6.000 decresce di €5 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Da €21.301 a €36.100	L'importo decresce ulteriormente di €10,5 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Da €36.101 a €45.000	L'importo decresce ulteriormente di €19,6 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Oltre €45.000	L'importo decresce ulteriormente di €6,2 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare, fino ad azzerarsi
Nucleo familiare con entrambi i genitori o il genitore e cinque figli minori (in cui non siano presenti componenti inabili)	
Fino a €12.500	€7.500
Da €12.501 a €21.300	L'importo di €4.500 decresce di €7,5 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Da €21.301 a €36.100	L'importo decresce ulteriormente di €11,2 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Da €36.101 a €39.000	L'importo decresce ulteriormente di €1,6 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Da €39,001 a €45.000	L'importo decresce ulteriormente di €25 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Oltre €45.000	L'importo decresce ulteriormente di €8,8 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare, fino ad azzerarsi
Nucleo familiare con entrambi i genitori o il genitore e più di cinque figli minori (in cui non siano presenti componenti inabili)	
L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei familiari con cinque componenti oltre i genitori o il genitore, maggiorato di un ulteriore 15%, nonché di €660 per ogni componente oltre il quinto	
Assegno aggiuntivo (nuclei con un solo genitore e tre componenti oltre il genitore)	
Fino a €14.500	€1.000
Oltre €14.000	L'importo di €1.000 decresce di €8,6 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare, fino ad azzerarsi
Assegno aggiuntivo (nuclei con un solo genitore e quattro componenti oltre il genitore)	
Fino a €14.500	€1.000
Da €14.501 a €53.000	L'importo di €1.000 decresce di €1,5 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Oltre €53.000	L'importo decresce ulteriormente di €1,4 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare, fino ad azzerarsi

Assegno aggiuntivo (nuclei con un solo genitore e cinque componenti oltre il genitore)	
Fino a €21.300	€1.550
Da €21.301 a €56.000	L'importo di €1.550 decresce di €1,6 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare
Oltre €56.000	L'importo decresce ulteriormente di €2,5 per ogni €100 di reddito complessivo del nucleo familiare, fino ad azzerarsi
<p>Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore, l'importo annuale dell'assegno deve essere ridotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) in presenza di un solo figlio, di €125 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di €650 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti (b) in presenza di almeno due figli, di €650 per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo. 	